



Istituto Comprensivo "MARIO GIACOMELLI"
Via Cellini, 13 – 60019 SENIGALLIA - Tel. 07165492/0717924811 - Fax 0717912439
C.F. 83004270423 posta elettronica anic848006@istruzione.it C.M.ANIC848006



CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA ai sensi dell'ex art. 2222 del C.C. e successivi
Contratto per prestazione di lavoro autonomo occasionale

TRA

Istituto Comprensivo "Mario Giacomelli" con sede in Via Cellini n. 13 60019 Senigallia (AN) codice fiscale 8830042704263 d'ora in poi denominato "*committente*", rappresentato dal Dirigente Scolastico Ioletta Martelli nata a Lanciano (CH) il 25/01/1978

E

la sig.ra Di Fani Emanuela la cui sede fiscale è in Via Brenta 6, 00015 Monterotondo (RM), C.F. DFNMNL56B57F611H nata il 17/02/1956 a Monterotondo (RM)

CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA ai sensi dell'ex art. 2222 del C.C. e successivi
Contratto per prestazione d'opera professionale art.2230

L'anno 2023 il giorno 15 del mese di novembre in Senigallia, l'Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo "M.Giacomelli" CF 83004270423 rappresentata legalmente dalla prof.ssa Ioletta Martelli, Dirigente Scolastico pro-tempore nata a Lanciano (CH) il 25/01/1978 e domiciliata per la sua carica presso la scuola medesima, CF. MRTLT78A65E435L d'ora in poi denominato "*committente*",

E

la sig.ra Di Fani Emanuela la cui sede fiscale è in Via Brenta 6, 00015 Monterotondo (RM), C.F. DFNMNL56B57F611H nata il 17/02/1956 a Monterotondo (RM) indicata come "*prestatore*"

PREMESSO

- Che l'art. 7 comma 6 del D L.vo 30/03/2001 n.165 con il quale "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione";
- Che il DPR 08.03.99 n. 275 prevede l'attivazione di iniziative attuate con l'apporto di personale esterno all'Istituzione Scolastica per far fronte alle esigenze sorte nell'ambito di tali attività;
- Che l'istituzione scolastica ha predisposto il progetto nel P.O.F. dell'Istituto;
- Che il Collegio docenti unitario, con delibera n. 5/2020, in data 3/3/2020, ha deliberato l'adesione alla rete "Scuola Senza Zaino";
- Che il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 22/04/2020, con delibera n. 6/2020, ha deliberato l'adesione alla rete "Scuola Senza Zaino";
- Che per il "Metodo Senza Zaino" è necessario un percorso di formazione-consolidamento destinato al personale docente, sui principi e le metodologie didattiche del modello, avvalendosi di formatori esperti iscritti all'Albo Nazionale;
- Che dal suddetto Albo Nazionale è stata individuata la sig.ra Di Fani Emanuela come esperta, in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, e che non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
- Che il progetto trova copertura finanziaria sul capitolo di bilancio destinato alla formazione;
- Che il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha curato l'attività istruttoria di competenza

STIPULANO

Firmato digitalmente da IOLETTA MARTELLI

ANIC848006 - AA74DFB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007121 - 15/11/2023 - VII.8 - U

il presente contratto di lavoro autonomo occasionale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, a decorrere dal 15/11/2023 e da concludersi entro il 31/05/2024 e da effettuarsi in orario pomeridiano.

Art. 1 – La Sig.ra Di Fani Emanuela, individuata quale esperto/consulente si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento di n. 9 ore di docenza, 3 ore di progettazione e produzione dei materiali e 3 ore di monitoraggio, per un totale di 15 ore.

Art. 2 – La sig.ra Di Fani Emanuela s'impegna a coordinare l'orario degli interventi con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del progetto, facendo pervenire all'istituto scolastico il programma delle attività con l'indicazione del calendario che intende osservare.

L'esperto si impegna a rispettare nell'esecuzione della prestazione le caratteristiche e gli standard qualitativi identificati dall'amministrazione scolastica.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.

Art. 3 – L'Istituto scolastico a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla sig.ra Di Fani Emanuela si impegna a corrispondere il compenso orario lordo di € 41,32 per un totale di € 619,80 (seicentodiciannove/80), che verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione: dichiarazione di lavoro autonomo occasionale.

Art. 4 – L'istituto scolastico a fronte dell'esibizione di documentazione probatoria, provvederà al rimborso delle spese necessarie alla trasferta per la formazione in presenza quali: trasporto, vitto e alloggio.

Art. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. La Sig.ra Di Fani Emanuela dichiara inoltre che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi ed indennità oltre quelli stabiliti.

Art. 6 - In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le prestazioni siano effettuate con negligenza o imperizia, l'incarico si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 7 - Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto, si fa rinvio in proposito al contenuto dell'art. 44, comma 2, della legge 23.12.94, n. 724.

Art. 8 – Ai sensi dell'art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, l'amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto, e comunque, in applicazione della predetta legge e del D.Lgs 11 maggio 1999, n. 135 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'esperto potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza l'esperto è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi della L. 31/12/96 n. 675.

Art.9 – Sono a carico dell'esperto tutte le spese di stipulazione del presente contratto nonché quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti.


Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le disposizioni di riferimento sono l'art. 1, lett. b) della Parte II della Tariffa all A al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 per gli esperti liberi professionisti; l'art. 10 per gli esperti non liberi professionisti.

Art.10 – Eventuali controversie relative al presente contratto saranno sottoposte alle decisioni del Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

I CONTRAENTI

L'ESPERTO
Di Fani Emanuela



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ioletta Martelli



Firmato digitalmente da IOLETTA MARTELLI